

R.G. n. 16-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

---

**Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca**

Vista la domanda depositata in data 14/02/2023 da **FISTETTO COSIMO** (c.f. FSTCSM95M02E882A), assistito dall'avv. Pamela Fragorzi, con l'ausilio dell'OCC-Romagna, in persona del Gestore dott. Francesco Samori, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 20/02/2023;

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, salva la precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, recepita nella proposta con conseguente modifica del passivo;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito



dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, è pervenuta al Gestore la sola osservazione del creditore Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardante un credito non inserito nel piano in quanto portato da una cartella di pagamento n. 04520220004789631000 notificata al contribuente dopo il deposito del ricorso (in data 15/02/2023), per un importo di € 313,28 in chirografo per contravvenzioni al codice della strada avvenute nell'anno 2018.

Il debitore, per il tramite del Gestore dell'OCC, ha provveduto a recepire tale ulteriore credito aggiornando l'ammontare dei debiti come da tabella che di seguito si riporta.

Cronologico	Creditore	Cod Fiscale / P.IVA	CREDITO ACCERTATO		
			Categoria	Grado	Credito
00 - 00001	Agenzia delle Entrate-Riscossione	13756881002 13756881002	Chirografari		1.580,46
			Privilegiati	G20.1	430,54
00 - 00002	A..C.E.R. Forlì-Cesena	00139940407 00139940407	Chirografari		30.235,58
<b>TOTALE</b>					<b>32.246,58</b>

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che derivano in assoluta prevalenza dal debito della madre verso ACER formatosi quando l'odierno ricorrente era ancora minorenni e ancor meno la presenza di mala fede).

Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo - a fronte di un indebitamento complessivo di € 32.246,58, di cui solo € 430,54 in privilegio e della sostanziale assenza di patrimonio, non essendo il debitore proprietario di immobili ma solo di due veicoli (un'autovettura Alfa Romeo Giulietta



del 2019 e una moto Kawasaki Z 750 del 2021 utilizzati per recarsi al lavoro, non essendovi mezzi pubblici) ma solo di reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 1.200 netti mensili - la messa a disposizione della somma complessiva di € 6.000 mediante versamenti mensili di € 200 per 30 rate, con arresto della procedura esecutiva mobiliare RGE 967/2022.

Con tale liquidità, nell'arco temporale di due anni e mezzo (30 mesi), si prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e Gestore e del legale del debitore (pari rispettivamente a € 700 e € 500) nonché delle spese di gestione della procedura, il pagamento integrale dell'unico credito assistito da privilegio generale mobiliare e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di ca. 13%.

Si riporta di seguito l'elenco aggiornato dei crediti con la misura di pagamento prevista.

Cronologico	Creditore	Cod Fiscale / P.IVA	CREDITO ACCERTATO			Credito proposto nel piano	% di soddisfacimento nel piano
			Categoria	Grado	Credito		
00 - 00001	Agenzia delle Entrate-Riscossione	13756881002 13756881002	Chirografari		1.580,46	205,46	13,00
			Privilegiati	G20.1	430,54	430,54	100,00
00 - 00002	A..C.E.R. Forlì-Cesena	00139940407 00139940407	Chirografari		30.235,58	3.930,63	13,00
TOTALE					32.246,58	4.566,63	

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da COSIMO FISTETTO e disporre la chiusura della procedura.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **FISTETTO COSIMO** n. Manduria il 02/08/1995 (c.f. FSTCSM95M02E882A), residente a Forlì, via Cignani n. 52

**dispone**

**che** la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48



ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

**avverte**

**i creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

**avverte**

**il debitore** che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71;

**avverte**

**il Gestore dell'OCC** che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

**avverte**

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

**dichiara**

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 20 marzo 2023

**Il Giudice**

*dott. ssa Barbara Vacca*

